

IN BREVE n. 016-2017
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PENSIONI, FEDERSPEV: SIAMO SOTTO ATTACCO POLITICO. SPERANZE NELLA CONSULTA

da DoctorNews - anno XV n.84 del 15 aprile 2017 a cura di Mauro Miserendino

Tra i pochi che sono rimasti a resistere contro il blocco dell'inflazione sono rimasti loro, i 20 mila medici farmacisti e veterinari di Federspev. Ricorsero ai tempi della legge 201/2011 (la cosiddetta "legge Fornero") che tagliava l'allineamento delle pensioni superiori a tre volte il minimo Inps (1400 euro lordi al mese) e non consentiva a pensionati con reddito medio basso di recuperare il caro-vita. La Corte Costituzionale diede loro ragione con la sentenza 70 nel 2015. Ora di fronte alla Corte pende un altro ricorso di questa Federazione, che nei giorni scorsi ha celebrato il 54° congresso a Roma. Riguarda la legge 109, o "bonus" Poletti, che all'indomani della sentenza 70, che aveva disposto il pieno recupero delle cifre, ha escluso dal recupero le pensioni superiori a sei volte il minimo Inps. «La Consulta si pronuncerà entro giugno o al massimo nel primo autunno e siamo in attesa di una risposta», afferma il presidente Federspev **Michele Poerio**. «Abbiamo qualche timore, la Corte Costituzionale in una recente sentenza contraddice una lunga serie di precedenti che sul tema tutelavano i diritti acquisiti. È una sentenza "politica", a mio avviso: mai come adesso sono state sotto attacco le pensioni. [\[continua...\]](#)

Leggi in

<http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/pensioni-federspev-siamo-sotto-attacco-politico-speranze-nella-consulta/?xrtid=RXPXCLVPAXCVPTLSPRRRALL>

CORTE COSTITUZIONALE - PER LA PENSIONE RETRIBUTIVA SCORPORATA LA DISOCCUPAZIONE

Con pensione con calcolo retributivo vanno scorporati i periodi di disoccupazione se si sono già maturati i requisiti: il lavoratore, che ha già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione e ha percepito contributi di disoccupazione nel periodo utilizzato per il calcolo, non deve avere una pensione inferiore a quella che otterrebbe scorporando il periodo non lavorato.

IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sent. 82 del 3.04.2017 (documento 068)

PADRI - CONGEDO FACOLTATIVO



Col messaggio 1581 del 10 aprile 2017 l'INPS ricorda che il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può essere fruito nei primi mesi dell'anno 2017 (entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall'adozione/affidamento) solamente per eventi parto, adozione e affidamento avvenuti nell'anno 2016.

Infatti la misura (legge 92/2012 art.4, comma 24, lettera a) non è stata prorogata per il 2017.

Ricordiamo che il congedo facoltativo dava la possibilità al padre lavoratore dipendente di fruire di uno o due giorni di astensione dal lavoro, anche in via continuativa, nei primi 5 mesi di vita del bambino, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente con rinuncia della stessa di pari periodo al proprio congedo di maternità.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Mess.Hermes n. 828 del 24.02.2017 (documento 069)
INPS Messaggio n. 1581 del 10.04.2017 (documento 070)**

LEGGE 92/2012 - articolo 4 comma 24 lettera a

a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. All'onere derivante dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo

SE NEL 730 SI DIMENTICANO LE SPESE PER LA CASA da Sole 24 ore - risposta 1263

D - Ho dimenticato di inserire, nel 730 dello scorso anno, le spese di ristrutturazione della mia casa. Volevo sapere se era possibile inserirle nel 730 di quest'anno, constatato che le detrazioni del 50% sono per 10 anni.

R - La risposta è affermativa, ma si perderà la quota non inserita lo scorso anno (quella relativa al 2015). Il lettore potrà fruire della detrazione del 50 per cento (da ripartire in 10 rate di pari importo) delle spese sostenute (con bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, con un limite massimo di 96.000 euro per la propria unità immobiliare. Se le spese sono state sostenute nel 2015, il numero di rata che il contribuente utilizza per il 2016, e che dovrà indicare nella colonna 8 di uno dei righe da E41 a E43 del modello 730/2017, sarà "2" (si vedano le istruzioni al citato modello di dichiarazione, pagine 55 e seguenti).

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Celebrativo della Chiesa Evangelica Luterana, nel quinto centenario della Riforma

Data di emissione il 24 aprile 2017

PUBBLICO IMPIEGO - IL CUMULO SPINGE IN LA' LA BUONUSCITA




Attenzione: il lavoratore del pubblico impiego che, per anticipare l'uscita, si serve del cumulo contributivo dovrà tenere in calcolo anche la dilazione dei pagamenti della buonuscita.

Infatti la circolare n. 60 dell'Inps ricorda che, secondo quanto disposto dall'articolo 1 comma 196 delle legge 232/2016, il personale delle pubbliche amministrazioni dovranno tenere conto delle dilazioni previste a decorrere non dalla cessazione del rapporto di lavoro bensì dall'età anagrafica prevista dalla legge Fornero (articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 coi relativi aumenti in relazione alla così dette maggiori speranze di vita.

Ricordiamo anche la rateizzazione secondo l'ammontare degli importi e precisamente:

1° rata	importo lordo fino 50 mila euro
2° rata	importo lordo tra 50 mila e 100 mila euro
3° rata	importo lordo oltre 100 mila euro

Le rate sono annuali

 **Insomma alle calende greche.... (vedi [BREVIA 3/2017](#) e [11/2017](#)). Perché queste differenze tra pubblico (che paga tra l'altro fior di contribuzione) e privato il cui tfr è a totale carico dal datore di lavoro?**

Legge 232/2016 - articolo 1 comma 196

Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 195 del presente articolo, **i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate** di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, **iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.**

Inps circolare n. 60 del 16.03.2017 - punto 6: termini di pagamento delle indennità di fine servizio

Come accennato in premessa, il comma 196 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, prevede una particolare decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate spettanti al personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a quello dipendente dagli enti pubblici di ricerca, che si avvale della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi utili ai fini pensionistici.

Per il personale che cessa dal servizio usufruendo di tale facoltà, il termine di pagamento applicabile al relativo trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà quello ordinario previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge n.140 del 1997, ovvero **la prestazione sarà pagabile non prima di dodici mesi decorrenti dal compimento, da parte dell'interessato, dell'età anagrafica prevista dall'articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 e non dalla cessazione del rapporto di lavoro da parte dello stesso.**

In tale fattispecie, pertanto, l'indennità di fine servizio comunque denominata verrà corrisposta agli aventi diritto dopo dodici mesi, ed entro i successivi novanta giorni, decorrenti dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia dal vigente ordinamento.

Per circolare n.60 INPS vedi DOCUMENTO 046/2017

SENTENZE - SFRATTO ANCHE CON UNA SOLA RATA DI AFFITTO IN MENO

Il mancato pagamento anche di una sola rata del canone di affitto è un grave inadempimento dell'in-

quilino agli obblighi contrattuali (legge 392/78 articolo 5: *il mancato pagamento del canone decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile*).

Nel caso di uso abitativo tale previsione fissa un criterio di predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento che non consente al giudice di svolgere altri accertamenti su questo presupposto dell'inadempimento, al contrario in caso di uso commerciale (Cassazione sez.III civile n.1428 del 20 gennaio 2017). Ne deriva, pertanto, che anche una sola rata non pagata può comportare lo sfratto.

Nel caso di locazione a uso commerciale, invece, è il giudice a valutare di volta in volta quando l'inadempimento può giustificare lo sfratto.

Tribunale di Genova - sentenza numero 355 del 3 febbraio 2017

RELAZIONE DEL prof. Nicola SIMONETTI AL 54° CONGRESSO

FDER.S.P.eV.

Beninvecchiamo. considerazioni per l'uso

Beninvecchiare, ovvero proporsi ed attuare una condotta di vita anti-aging: scoprire, prevenire, trattare e rallentare il declino fisico e cerebrale, correlato con il passare degli anni. Si può.

I nostri nonni (primi anni del '900) potevano contare su un'aspettativa di vita - in media - di 48 anni; i nostri genitori e noi di 80 e più (oggi, la speranza di vita alla nascita è di 80,6 anni per i maschi e di 85,1 anni per le femmine) ed i nostri figli si avviano a superare i cento.

Si parla di "estensione della vita" e la si incorona come scienza, affidandola a ricerche di laboratorio e di clinica (gerontologia biologica e fisiopatologica) mentre si diffonde la ricerca di talismani e rimedi (il più spesso inutili quando non controproducenti che assorbono, ogni anno, negli USA, \$50 miliardi di dollari. [[continua...](#)]

IN ALLEGATO A PARTE - Relazione del prof.N.Simonetti (documento 071)

DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - SU IL SIPARIO PER LA PRECOMPILATA: RIFLETTORI ACCESI SUI DATI GIÀ CARICATI da

Nuovo Fisco Oggi

Dal 18 aprile disponibile online la dichiarazione 2017, modello 730 e modello Redditi. Trenta milioni di contribuenti possono consultare le informazioni e gli elementi preinseriti

Entra in scena la **dichiarazione precompilata** (<https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/>) per i redditi dello scorso anno, più ricca e più versatile. Dal prossimo 2 maggio, poi, sarà possibile integrarla, modificarla e inviarla: fino al 24 luglio il 730, fino al 2 ottobre il modello Redditi.

New entry e conferme

Quest'anno, il kit di informazioni presenti è decisamente più abbondante, in particolar modo per quanto riguarda le spese sanitarie. Debutteranno, infatti, quelle per l'acquisto di farmaci presso farmacie e parafarmacie e per le prestazioni ricevute da ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, radiologi e strutture autorizzate non accreditate. Prima volta anche per le spese veterinarie (comunicate da farmacie, parafarmacie e medici veterinari) e quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli immobili condominiali, comunicate dagli amministratori di condominio.

Le new entry ai aggiungono agli oneri deducibili o detraibili già disponibili negli anni passati: gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi, i contributi previdenziali e assistenziali, contributi per i lavoratori domestici, le spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri, i contributi versati alla previdenza complementare e i bonifici relativi alle ristrutturazioni edilizie e agli interventi per il risparmio energetico.

L'accesso ai dati

Per poter visualizzare le informazioni inserite e, dal 2 maggio, anche integrarle o modificarle prima della trasmissione telematica della dichiarazione, occorre accedere all'area riservata del sito delle Entrate utilizzando le specifiche credenziali per i servizi telematici.

Chi non ne è in possesso, può richiederle direttamente online, seguendo la procedura di registrazione a *Fisconline*: il sistema fornisce subito le prime quattro cifre del codice pin, mentre le altre sei e la password per il primo accesso arrivano per posta, al domicilio conosciuto dall'Agenzia.

In alternativa, la richiesta può essere fatta presso un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate, dove si ricevono le prime quattro cifre del pin, la password di primo accesso e le istruzioni per ottenere, via Internet, la seconda parte del codice.

L'accesso all'area riservata della precompilata è consentito anche tramite:

- Carta nazionale dei servizi (Cns)
- Spid, il Sistema pubblico di identità digitale
- il pin dispositivo dell'Inps
- le credenziali per il portale NoiPa (personale della pubblica amministrazione).

Infine, è anche possibile conferire apposita delega di accesso alla precompilata al proprio sostituto d'imposta (semprech  fornisca l'assistenza fiscale), a un Caf o un professionista abilitato.

Applicazione pi  versatile

Da quest'anno, dallo stesso sito della precompilata,   anche possibile consultare e, se necessario, correggere la dichiarazione 2016, purch  questa sia stata inviata tramite l'applicazione web.

Accesso consentito anche ai contribuenti "sprovvisti" di precompilata, i quali potranno redigere e presentare la propria dichiarazione dei redditi tramite un modello senza alcun dato inserito, ad eccezione di quelli anagrafici. Allo stesso modo, anche l'erede, dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali e indicato il codice fiscale della persona deceduta per la quale intende presentare la dichiarazione, avr  a disposizione un modello Redditi con inseriti i soli dati anagrafici (suoi e della persona deceduta), che potr  compilare e trasmettere tramite l'applicazione web.

Assistenza multicanale

Per accompagnare i contribuenti nel percorso che conduce alla trasmissione della precompilata, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini diversi canali di assistenza, tra cui un **sito** dedicato, dove sono presenti anche le **Faq** con le risposte alle domande pi  frequenti, suddivise per argomenti.

Sono, inoltre, disponibili i numeri dell'assistenza telefonica:

- 848.800.444 da rete fissa
- 06 966.689.07 da cellulare
- +39 06.966.689.33 per chi chiama dall'estero,

operativi dal lunedì al venerd , dalle 9 alle 17, e il sabato, dalle 9 alle 13.

Per le informazioni sintetiche che non prevedono risposte articolate, si pu  inviare un messaggio al numero 320.430.84.44.

Infine,   possibile prenotare un appuntamento in ufficio, anche tramite il sito dell'Agenzia.

r.fo.

pubblicato Marted  18 Aprile 2017

DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICATO STAMPA

Online la dichiarazione dei redditi precompilata per 30 mln di contribuenti Da quest'anno inserite spese per farmaci e quelle per psicologi, ottici e radiologi Ecco come visualizzarla in pochi click

La dichiarazione dei redditi precompilata è disponibile da oggi per 30 milioni di contribuenti che, accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, possono consultare le informazioni già inserite dal Fisco. Dal prossimo 2 maggio sarà possibile integrarla o modificarla ed inviarla entro il 24 luglio, nel caso del modello 730, o entro il 2 ottobre, nel caso del modello Redditi. Tra le principali novità, la presenza delle spese sanitarie relative ai farmaci acquistati e quelle relative alle prestazioni di psicologi, infermieri, ostetriche, radiologi e strutture autorizzate non accreditate.

Molti più dati sulle spese sanitarie - Da quest'anno si arricchisce la sezione sulle spese sanitarie che è possibile detrarre. In particolare, nel terzo anno di sperimentazione, entrano nella dichiarazione precompilata sia le spese per l'acquisto di farmaci presso farmacie e parafarmacie, sia le spese sanitarie sostenute per le prestazioni di ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e strutture autorizzate a fornire i servizi sanitarie ma non accreditate. Spazio anche alle spese veterinarie comunicate da farmacie, parafarmacie e veterinari e alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dei condomini, comunicate dagli amministratori di condominio.

Gli altri dati già precompilati - Oltre a queste new entry, sono confermati i dati già presenti negli anni scorsi, come gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi, i contributi previdenziali e assistenziali, i contributi versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri, i contributi versati alla previdenza complementare e i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici.

Le altre novità: integrazione della dichiarazione 2016, platea più ampia ed eredi - Quest'anno, oltre a visualizzare, accettare (nel caso del modello 730), modificare, integrare e inviare la dichiarazione precompilata 2017, è possibile consultare e, se necessario, correggere la dichiarazione precompilata 2016, purché sia stata inviata tramite l'applicazione web. Porte aperte anche per i contribuenti che non possono avere a disposizione la precompilata. Adesso, infatti, è possibile presentare la dichiarazione dei redditi attraverso la stessa applicazione web, compilando un modello senza alcun dato precompilato, ad eccezione di quelli anagrafici. Dal 2 maggio gli eredi, dopo aver effettuato l'accesso all'applicazione con le proprie credenziali (Fisconline o Entratel), potranno indicare il codice fiscale della persona deceduta per la quale intendono presentare la dichiarazione. L'Agenzia metterà a disposizione dell'erede un modello Redditi senza alcun dato precompilato, a eccezione dei suoi dati anagrafici e di quelli della persona deceduta, in modo che si possa inviare, dopo averlo compilato, direttamente tramite l'applicazione web.

Come accedere alla propria dichiarazione - Per visualizzare il proprio modello 730 o il modello Redditi, basta entrare nell'area riservata del sito delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e inserire il nome utente, la password e il pin dei servizi online dell'Agenzia. È possibile accedere alla propria dichiarazione anche utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi, le credenziali rilasciate dall'Inps, quelle del portale NoiPa (per i dipendenti pubblici) oppure tramite Spid, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti. Resta ferma la possibilità di delegare un professionista o di rivolgersi ad un Caf.

Come richiedere il pin - Per richiedere le proprie credenziali di accesso, basta collegarsi al sito delle Entrate, nella sezione Fisconline, e seguire la procedura di registrazione: il sistema fornirà immediatamente le prime 4 cifre del codice Pin, mentre le altre sei cifre e la password per il primo accesso saranno spediti direttamente al domicilio conosciuto dall'Agenzia. Pin e password possono essere richiesti anche presso gli uffici: in questo caso, i funzionari del Fisco consegneranno le prime 4 cifre del codice Pin e la password di primo accesso, insieme alle istruzioni da seguire per ottenere la seconda parte del codice Pin accedendo al sito internet delle Entrate.

L'assistenza del Fisco - L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini diversi canali di assistenza, tra cui un sito internet dedicato, raggiungibile all'indirizzo

<https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it>, dove sono presenti anche le FAQ con le risposte alle domande più frequenti. Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell'assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall'estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17 e il sabato dalle ore 9 alle ore 13. Per le informazioni sintetiche che non prevedono risposte articolate, è possibile mandare un sms al numero 320.430.84.44. Infine, è possibile prenotare un appuntamento in ufficio, anche tramite il sito dell'Agenzia.

DIRETTIVA ORARI, CORTE COSTITUZIONALE: LE ECCEZIONI

VANNO FISSATE DA CONTRATTI NON DA REGIONI da DoctorNews - Anno XV n.86 del 19 aprile 2017

La Corte costituzionale boccia la legge lucana che porta a un anno il periodo per il conteggio delle 48 ore settimanali dei medici ospedalieri. La sentenza 72 di quest'anno ribadisce che, in fatto di verifiche degli orari dei dipendenti, la media va calcolata in 4 mesi salvo eccezioni fissate dai contratti [[continua...](#)]

Leggi in

<http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/direttiva-orari-corte-costituzionale-le-eccezioni-vanno-fissate-da-contratti-non-da-regioni/?xrtid=YSTXLXASSTYATVSYVCPVCRA>

DPCM PER BONUS DI MILLE EURO FREQUENZA DI ASILI NIDO

È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017 con le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017): «Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati».

In particolare:

con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati e per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall'anno 2017, un buono di 1000 euro su base annua per un periodo massimo di tre anni e parametrato a 11 mensilità, erogato dall'INPS tramite un pagamento diretto, con cadenza mensile, al genitore richiedente, fino a concorrenza dell'importo massimo della quota parte mensile, dietro presentazione da parte dello stesso genitore della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della retta per la fruizione del servizio presso l'asilo nido pubblico, o privato autorizzato, prescelto.

Requisiti:

a) cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

b) residenza in Italia.

Documentazione:

idonea documentazione attestante l'iscrizione a strutture pubbliche o private ed il relativo pagamento della retta per l'asilo nido.



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2017

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) - Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta del
MINISTRO CON DELEGA IN MATERIA
DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 355, della citata legge n.232 del 2016, il quale prevede, tra l'altro, che, con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall'anno 2017, un buono di 1000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità.;

Considerato che, ai sensi del predetto comma 355, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma medesimo;

Visti i commi 356 e 357 del menzionato art. 1 della legge n. 232 del 2016;

Visto l'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2015 recante disposizioni necessarie per l'attuazione del citato art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto l'art. 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n.92, che attribuisce alla madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, la possibilità di avvalersi di voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;

Visti gli articoli 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n.266, e 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, concernenti disposizioni sulla detrazione dell'imposta lorda per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, concernente la nomina dell'on. dott. Enrico Costa a Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 gennaio 2017, con il quale all'on. dott. Enrico Costa viene conferita la delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia;

Sulla proposta del Ministro con delega alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute relativamente all'art. 4, comma 2, del presente decreto;

Adotta il seguente decreto:

Art. 1 Definizione

1. Ai fini del presente decreto si intende per «genitore richiedente»: il genitore in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che, relativamente al beneficio di cui all'art. 3, sostiene l'onere della retta e che, relativamente al beneficio di cui all'art.4, sia convivente con il figlio.

2. Il genitore richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni;

b) residenza in Italia.

Art. 2

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a partire dall'anno 2017, per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono attribuiti i benefici di cui agli articoli 3 e 4 su domanda del genitore richiedente.

Art. 3

Buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati

1. Il beneficio di cui al presente articolo consiste in un buono annuo di 1.000,00 euro, parametrato per ogni anno di riferimento a undici mensilità, da corrispondere, in base alla domanda del genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati.

2. Il contributo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale tramite un pagamento diretto, con cadenza mensile, al genitore richiedente, fino a concorrenza dell'importo massimo della quota parte mensile, dietro presentazione da parte dello stesso genitore della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della retta per la fruizione del servizio presso l'asilo nido pubblico, o privato autorizzato, prescelto.

Art. 4

Buono per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

1. Il beneficio di cui al presente articolo consiste in un contributo, per un importo massimo di 1.000,00 euro annui, per favorire l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto di tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche.

2. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'INPS direttamente al genitore richiedente dietro presentazione da parte di quest'ultimo di un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, sulla scorta di idonea documentazione, che attesti, per l'intero anno di riferimento, l'impossibilità del bambino di frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

Art. 5

Modalità di ammissione

1. Per accedere ai benefici di cui agli articoli 3 e 4, il genitore richiedente presenta domanda all'INPS tramite i canali telematici, indicando, al momento della domanda stessa, a quale dei due intende accedere.

2. Il beneficio di cui all'art. 3 non è cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Pertanto, l'INPS comunica tempestivamente all'Agenzia delle entrate l'avvenuta erogazione al genitore richiedente del predetto beneficio.

3. I benefici di cui agli articoli 3 e 4 sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 356 e 357 della citata legge n. 232 del 2016. Il beneficio di cui all'art. 3 non può essere fruito, nel corso dell'anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui ai commi 356 e 357 della legge n. 232 del 2016. Nella domanda telematica il genitore richiedente è tenuto ad autocertificare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la predetta condizione.

4. Per ciascun anno, a decorrere dall'anno 2017, le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre e il beneficio è erogato nel limite di spesa indicato all'art. 7, secondo l'ordine di presentazione telematica delle domande. In ogni caso, qualora, a seguito delle domande presentate, sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa di cui all'art. 7, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Art. 6

Istruzioni dell'INPS

1. L'INPS provvede entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto alla pubblicazione di apposite istruzioni operative, sul proprio sito istituzionale, concernenti l'accesso ai benefici di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 7

Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria

1. I benefici di cui agli articoli 3 e 4 sono riconosciuti nel limite massimo complessivo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, di 250 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. La relativa spesa graverà sul piano gestionale n. 1 del capitolo n. 3530 iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. L'INPS provvede al monitoraggio dell'andamento della spesa, anche in relazione alla ripartizione tra i benefici di cui agli articoli 3 e 4, inviando relazioni trimestrali alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2017

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri

Il Ministro con delega
in materia di politiche
per la famiglia
Costa

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2017, n. 698

TITOLO DI INFERMIERA VOLONTARIA DELLA CROCE ROSSA NON LEGITTIMA LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER OSS da DoctorNews -

Anno XV n.87 del 20 aprile 2017 a cura di avv.Ennio Grassini in DirittoSanitario

L'opzione esetica preferibile è che essa sia destinata ad operare nell'ambito dei servizi e dei compiti propri delle Forze Armate e della Croce Rossa Italiana, con conseguente esclusione di qualsiasi equivalenza al di fuori di quel settore [[continua...](#)]

Leggi in

<http://www.doctor33.it/diritto-sanitario/titolo-di-infermiera-volontaria-della-croce-rossa-non-legittima-la-partecipazione-ai-concorsi-per-oss/?xrtid=SYLVCAATPPAXCVPTRAVVAT>

AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICATO STAMPA

Acquistare casa: i passi da seguire nel nuovo vademecum delle Entrate



Le guide dell'Agenzia on-line: nel triennio 2014-2016, 3,6 mln di visitatori unici e 4,1 mln di download

Dal calcolo delle imposte ai requisiti per le agevolazioni fiscali: un vademecum che arricchisce la sezione "L'Agenzia informa" del sito delle Entrate relativo alle guide fiscali e spiega i vari step da seguire per concludere l'acquisto di un immobile. La guida descrive, anche con esempi pratici le principali regole da osservare quando si compra una casa, in modo da poter fruire di tutti i benefici previsti dalla legge quali le agevolazioni legate alla prima abitazione. L'obiettivo della guida, relativa sia alle compravendite tra privati sia a quelle tra imprese e privati, è quello di fornire un utile supporto informativo alle persone fisiche che intendono acquistare un immobile e che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.

Le guide delle Entrate - Sempre in continuo aggiornamento la sezione online delle guide “L’Agenzia informa”, pensata per garantire un accesso semplice e intuitivo alle informazioni sugli argomenti fiscali di maggior interesse per i cittadini.

Al suo interno, i contribuenti hanno la possibilità di consultare in modo tradizionale le guide e di scaricarle nel formato pdf. Sono stati ben 3,6 milioni i contribuenti che nel triennio 2014-2016 hanno visitato le guide dell’Agenzia per un totale di 4,1 milioni di download.

Cosa fare prima dell’acquisto - Prima di procedere all’acquisto di una casa, è opportuno ottenere più informazioni possibili sull’immobile. Come primo passo, bisogna verificare la situazione catastale e ipotecaria del bene; a tal fine l’Agenzia mette a disposizione dei cittadini alcuni servizi come, per esempio, quello di ispezione ipotecaria che consente di individuare il proprietario dell’immobile e di controllare se ci sono ipoteche o pendenze, anche giudiziarie.

L’ispezione può essere richiesta presso gli uffici provinciali – Territorio oppure online. In entrambi i casi, il servizio è gratuito se viene richiesto per i beni immobili dei quali il richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento (ispezione ipotecaria personale); rientrano nella consultazione gratuita le ipoteche “contro”, mentre sono escluse le ipoteche “a favore”.

L’opzione del contratto preliminare – Una volta accertato che l’immobile è libero da vincoli, si può procedere alla stipula del contratto preliminare, un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita. Il contratto preliminare deve essere redatto in forma scritta (scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico) e deve essere registrato entro 20 giorni dalla sottoscrizione, pagando l’imposta di registro di 200 euro, oltre all’imposta di bollo.

Il calcolo delle imposte - Quando si compra una casa, le imposte da pagare variano a seconda che il venditore sia un privato o un’impresa e l’acquisto venga effettuato in presenza o meno dei benefici “prima casa”.

Se il venditore è un privato o un’impresa, con vendita esente da Iva, l’acquirente dovrà pagare l’imposta di registro nella misura proporzionale del 9%, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale nella misura fissa di 50 euro.

In caso contrario, chi acquista sarà tenuto a versare l’Iva al 10% cui si aggiungono le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ciascuna per l’importo di 200 euro.

Le agevolazioni “prima casa” – Il vademecum passa poi in rassegna i requisiti per accedere al beneficio legato all’acquisto della prima abitazione. Nel caso del venditore privato o dell’impresa esente da Iva, saranno dovute l’imposta di registro proporzionale nella misura del 2%, l’imposta ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 50 euro.

Se la vendita è soggetta ad Iva, sono dovute l’imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 200 euro, oltre all’Iva ridotta al 4%.

La guida ricorda che le agevolazioni “prima casa” non sono ammesse, invece, per l’acquisto di immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

Quando si ha già una “prima casa” – Anche il contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa può avvalersi del beneficio fiscale, a condizione però che la casa posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni usufruite per l’acquisto del nuovo immobile e, oltre alla maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%. Inoltre, chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno ne compra un’altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici “prima casa”, ha diritto a un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato.

Le Faq dedicate – La guida contiene anche un elenco di quesiti posti dai contribuenti su alcune delle casistiche più ricorrenti. Alcuni esempi: come comportarsi se si riceve un accertamento dell’imposta di registro su una compravendita immobiliare; il rapporto tra la sussistenza delle agevolazioni e il trasferimento della residenza; la possibilità di usufruire delle imposte agevolate sull’acquisto di una casa che si trova nello stesso comune in cui si possiede la nuda proprietà su un’altra abitazione.

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Guida acquisto casa (documento 072)

PENSIONATI e CESSIONI DEL QUINTO - NUOVE REGOLE

Con messaggio n.1671 del 18.04.2017 comunica lo schema della nuova convenzione finalizzata a disciplinare l'estinzione dietro cessione del quinto della pensione di prodotti di finanziamento concessi a pensionati INPS dagli intermediari finanziari, con validità sino a tutto il 2018.

In particolare, le classi sono state rimodulate a seconda se l'importo dell'assegno risulta inferiore o superiore a 15mila euro.

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETA' DEL PENSIONATO E CLASSE DI IMPORTO DEL PRESTITO

CLASSI DI ETA'	CLASSE DI IMPORTO DEL PRESTITO	
	fino a 15mila euro	oltre 15mila euro
fino a 59 anni	8,6	7,71
60 - 64	9,4	8,51
65 - 69	10,2	9,31
70 - 74	10,9	10,01
75 - 79	11,7	10,81

da PensioniOggi

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.1671 del 18.04.2017 (documento 073)

DIRIGENTI SANITARI e PATRIMONI SU INTERNET



Secondo il Garante della privacy stop alla pubblicazione su internet dei patrimoni dei dirigenti sanitari (provvedimento 175 dal 30 marzo 2017). Ricordiamo che l'articolo 19 comma 3 del Codice della privacy subordina la liceità della diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici all'esistenza di una apposita norma di

legge o di regolamento che autorizza il trattamento.

Non è d'accordo però l'Anac che denuncia uno scollamento della legge che fa una differenza per titolari di incarichi dirigenziali tra dirigenti sanitari e altri dirigenti pubblici e, pertanto, si è fatta promotrice di una segnalazione al Parlamento per porre chiarezza.

Ma per ora il Garante della privacy ha però detto un «no».

IN ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIVACY Provv. n. 175 del 30.03.2017 (documento 074)

INPS - ATTESTAZIONI FISCALI PER RISCATTO, RICONGIUNZIONE O RENDITA

Con messaggio n. 1706 del 20 aprile 2017, l'Inps informa che le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2016 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, sono visualizzabili e stampabili nel Portale dei pagamenti del sito www.inps.it, raggiungibile attraverso il seguente percorso: *Prestazione e servizi > Tutti i servizi > Portale dei pagamenti > servizi Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite > entra nel servizio > accedi > sezione pagamenti effettuati.*

Le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul Portale dei Pagamenti in quanto gli Enti predetti, quali sostituti d'imposta, operano la deduzione fiscale alla fonte. E' possibile la visualizzazione dei versamenti effettuati in unica soluzione direttamente dagli iscritti, accedendo al sito dell'Istituto, mediante il seguente percorso:

Prestazione e servizi > Tutti i servizi > *Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati* > accedi > servizi GDP > *per Area Tematica* > *Contributi e Versamenti* > *Consultazione* > *versamenti Consultazione*.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 1706 del 20.04.2017 (documento 075)